



STATUTO

Art. 1 : Denominazione

E' costituita ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice Civile la Fondazione denominata “Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno O.n.l.u.s.”, in breve “FDS”.

La Fondazione utilizza nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ONLUS, a rappresentare la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale".

Art. 2 : Sede

La Fondazione ha sede in Corso Vittorio Emanuele II, 315 - 00186 Roma.

La Fondazione può dotarsi di sedi secondarie per l'esercizio dei propri scopi istituzionali.

Art. 3 : Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale, di promozione dello sviluppo delle conoscenze nel settore medico-scientifico, in particolare nel campo della Medicina del Sonno, delle Neuroscienze e dei Disturbi del Sonno, attivandosi nella ricerca scientifica, nell'istruzione e nella formazione dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Pertanto la Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire – direttamente o in collaborazione con Università, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri Enti di ricerca ed altre Fondazioni o Associazioni – allo sviluppo della ricerca nei settori evidenziati, con specifica attenzione ai risvolti applicativi della medesima, ed alla prevenzione, diagnosi e cura delle suddette patologie.

In ossequio ha quanto stabilito dell'art. 10 del D.Lgs 460 del 1997 e successive modifiche, si precisa che la Fondazione:

- a) svolge la sua attività nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione;
- b) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- c) non può svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno Onlus

- d) non può distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la distribuzione sia imposta per legge o rivolta ad altre Onlus secondo le disposizioni di legge;
- e) impiega eventuali utili od avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività Istituzionali e di quelle direttamente connesse;
- f) devolve il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre Onlus od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge,
- g) redige il bilancio ed il rendiconto annuale ai sensi di legge e del presente statuto;
- h) usa nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS»;

Oltre a quanto sopra disposto la Fondazione può perseguire anche tutte le attività strumentali, accessorie e connesse alle finalità di cui ai punti 1, e 3, dell'art. 10 del D.Lgs 460/97 ai sensi dell' art.5 del D.Lgs de quo.

Art. 4: Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro svolgere le seguenti attività:

- Promuovere l'attività scientifica, didattica e culturale nel campo della Medicina del Sonno, delle Neuroscienze e dei Disturbi del Sonno, mediante iniziative quali incontri scientifici, la pubblicazione di libri e riviste, convegni, corsi e congressi e quant'altro attinente;
- Promuovere la salute dei cittadini, contribuire all'assistenza di dette patologie, stimolare ed attuare programmi operativi come:
 - I. studi epidemiologici miranti all'identificazione delle cause di malattia e alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria;
 - II. studi di fattibilità, di attendibilità e di efficacia dei diversi momenti della prevenzione;
 - III. studi fisiopatologici e clinici orientati all'approfondimento delle conoscenze dei meccanismi di malattia, allo sviluppo di metodi di diagnosi precoce e al controllo dell'atto terapeutico;
 - IV. studi volti alla conversione delle conoscenze scientifiche in tecnologia biomedica;
 - V. studi, sia teorici sia pratici, sull'organizzazione ed amministrazione dell'attività ospedaliera ed extra-ospedaliera, anche riguardo alla pianificazione delle strutture per il miglioramento dei servizi;

II

Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno Onlus

- VI. studi, sia teorici sia empirici, sull'economia delle attività sanitarie con particolare riguardo ai criteri di efficienza economica e sociale;
- VII. studio e realizzazione su metodologie e tecniche medico-chirurgiche che permettano agli operatori dei diversi livelli di acquisire la preparazione richiesta dallo sviluppo della tecnologia necessaria.
- VIII. Promuovere trials di studio, ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre Società ed organismi scientifici, Università, Ospedali, ASL, nazionali ed internazionali
- IX. Promuovere ed attivare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività ECM progettate e svolte.

La Fondazione potrà, altresì, nel campo della Medicina del Sonno, delle Neuroscienze e dei Disturbi del Sonno:

- svolgere in altri paesi, con particolare riguardo a quelli in via di sviluppo, attività di promozione, ricerca, cura, studio e documentazione dei progressi scientifici;
- realizzare e/o partecipare a studi e dibattiti anche a livello internazionale nonché produrre pubblicazioni scientifiche e divulgative inerenti agli scopi della Fondazione;
- assistere pazienti in ogni tipo di struttura sanitaria quali Case di Cura, di Riposo, Istituti di Ricovero o di Day-Hospital, Centri di Assistenza, cura e diagnosi, gestiti direttamente o indirettamente, ponendo in essere tutte le attività necessarie e consequenziali per assicurare il corretto funzionamento e la perfetta assistenza ai pazienti;
- sviluppare, e/o finanziare lo svolgimento della Ricerca Scientifica, come sopra indicata, presso Università Enti, Istituti, Ospedali, Nosocomi ed, in genere, presso qualsiasi struttura, sia pubblica che privata, organizzata per il ricovero e/o per il trattamento ambulatoriale del malato o per la Ricerca Scientifica, anche fornendo collaborazione, consulenza, assistenza, servizio di supporto e promozione delle attività;
- erogare Assegni e Borse di Studio e di Perfezionamento nelle discipline afferenti al settore di ricerca della Fondazione, da fruirsi sia in Italia che all'estero;
- acquistare e/o finanziare l'acquisto e/o concorrere all'acquisizione ed alla manutenzione di apparecchiature tecniche e scientifiche direttamente o indirettamente necessarie o comunque utili allo svolgimento delle proprie finalità;

Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno Onlus

- Promuovere Studi ed iniziative sociali, organizzare e promuovere Convegni, corsi di perfezionamento, seminari ed incontri attinenti alle proprie finalità istituzionali; promuovere, organizzare e condurre studi ed indagini epidemiologiche e farmacologiche;
- Progettare ed erogare attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti dei Medici e del personale paramedico e della popolazione generale, con programmi di attività formativa ECM (Educazione Continua in Medicina);
- Promuovere attività di aggiornamento e divulgazione sulla Medicina del Sonno presso Scuole, Assicurazioni, Fondi di Assistenza, Aziende Pubbliche o Private oppure Enti.
- Promuovere corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di divulgazione e di educazione post-laurea e post-diploma, inerenti l'area in esame, per laureati in Medicina e Chirurgia e laureati o diplomati in discipline attinenti;
- Promuovere l'elaborazione di Linee Guida in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, le Aziende Sanitarie e gli altri Organismi ed Istituzioni Sanitarie pubbliche oltre a Società Scientifiche, Fondazioni, Associazioni di pazienti; inoltre elaborare, nell'ambito dei piani di programmazione Sanitaria Nazionale e Regionale, proposte ed obiettivi, per quanto attiene il ruolo, le funzioni e lo sviluppo della Medicina del Sonno, nell'ambito dei piani di programmazione sanitaria regionale e nazionale;
- Diffondere con ogni mezzo tecnico ivi compresa la stampa, la radio, la televisione, il Web, i supporti magnetici ed ottici, notizie, documenti, risultati di ricerche scientifiche e quanto altro di interesse o connesso con il settore di ricerca della Fondazione;
- Promuovere, anche con il ricorso ad esperti nella materia, attività di consulenza scientifica.
- Realizzare Osservatori di ambito Nazionale e/o Internazionale con specifici compiti di formazione e di studio della patologia tra i lavoratori delle categorie più a rischio, elaborando gli elementi essenziali di proposte di comunicazione che delineino misure, azioni e iniziative volte a favorire lo sviluppo e il radicamento sociale e medico-scientifico delle conoscenze sulla Medicina del Sonno.

È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle come sopra menzionate.

Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno Onlus

Art. 5 : Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai contributi in denaro versati a tale titolo dal fondatore.

Il patrimonio può essere aumentato da lasciti, da donazioni e da qualsiasi altro apporto dal fondatore o di terzi, accettati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio ed accettati e destinati allo scopo, con deliberazione del Consiglio Direttivo della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione sarà quindi costituito dal patrimonio iniziale e da:

- contributi di qualsiasi natura apportati dal fondatore, da società, da enti pubblici o privati, ovvero da privati cittadini, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di produttori di dispositivi medici;
- beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione da parte di società, da enti pubblici o privati, ovvero da privati cittadini;
- somme derivanti dai redditi che il Consiglio direttivo della Fondazione statuirà siano finalizzati all'incremento del patrimonio.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi patrimoniali di alcun tipo.

Art. 6 : Mezzi economici per la gestione

La Fondazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei suoi fini, dalle rendite patrimoniali e da qualsiasi contributo del fondatore, dei sostenitori, di società, di enti e di privati, ovvero di privati cittadini, espressamente destinati all'attuazione degli scopi statuari e non all'incremento del patrimonio, accettati dal Consiglio Direttivo.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e/o di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione potrà finanziare le attività ECM (Educazione Continua in Medicina) attraverso l'autofinanziamento e i contributi dei sostenitori e/o di Enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle Industrie Farmaceutiche e produttori di Dispositivi Medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

V

Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno Onlus

Art. 7 : I Fondatori

Il Fondatore della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno O.n.l.u.s. è la Signora Maria Grazia del Medico, nata a Roma il giorno 03.09.1958, residente a Roma – Corso Vittorio Emanuele II, 315.

Qualora per qualsiasi causa il Fondatore non possa o non voglia ricoprire più tale carica, potrà designare in sua sostituzione il coniuge o un proprio discendente diretto maggiorenne, ovvero, in assenza di discendenti maggiorenni, un parente entro il quarto grado o un affine entro il terzo grado. Il soggetto così nominato assume la veste di Fondatore, con le stesse prerogative e la stessa posizione dell'iniziale Fondatore.

Art. 8 : Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti / Organo di Revisione e Controllo.

Per l'esercizio delle cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo non verrà riconosciuto alcun compenso.

VI

Art. 9 : Il Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione; adotta, in caso di emergenza, tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli nella successiva seduta al Consiglio Direttivo.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- nomina il Direttore Scientifico

Art. 10 : Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di due membri nominati dal Fondatore.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno Onlus

Art. 11 : Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo provvede a tutti gli atti necessari od utili all'efficienza della Fondazione, allo sviluppo della stessa e, comunque, al raggiungimento degli scopi previsti dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare:

- a) redige i bilanci preventivi e consuntivi, nonché la relazione sulla gestione annuale;
- b) fissa l'ammontare e la destinazione di eventuali contributi;
- c) delibera l'impiego dei mezzi necessari al funzionamento della Fondazione;
- d) delibera i regolamenti interni;
- e) può creare comitati consultivi, determinandone i compiti e nominandone i componenti;
- f) dispone il più conveniente impiego del patrimonio;
- g) delibera l'accettazione dei contributi di qualsiasi natura e dei beni mobili ed immobili apportati alla Fondazione, sia destinati ad incrementare il patrimonio, sia destinati alle spese di attività o ad altro specifico scopo previsto dall'art. 3;
- h) delibera, se lo ritiene opportuno, l'accantonamento di parte delle somme derivanti dai redditi patrimoniali al fine di incrementare il patrimonio di dotazione;
- i) può nominare un Direttore amministrativo;
- j) nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad un Consigliere i propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, determinandone i limiti della delega.

Art. 12 : Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di massima ogni sei mesi ed è convocato dal Presidente che lo presiede, con lettera raccomandata A.R. da spedirsi a ciascun Consigliere almeno dieci giorni liberi prima e, in caso di urgenza, con telegramma, da spedirsi almeno due giorni liberi prima.

Il Consiglio si intenderà validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno Onlus

Art. 13 : Il Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico è nominato dal Presidente della Fondazione.
Egli collabora con il Presidente all'attuazione degli scopi della Fondazione.

Art. 14 : Collegio dei revisori dei conti / Organo di revisione e controllo

La vigilanza contabile sull'amministrazione della Fondazione è esercitata dal Collegio dei revisori dei conti / Organo di revisione e controllo, composto a norma di Legge, nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei revisori dei conti / Organo di revisione e controllo, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 15 : Gestione annuale e bilancio

La gestione della Fondazione inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla formazione del bilancio da sottoporre all'approvazione del Fondatore, da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno. Gli eventuali utili o avanzi dell'esercizio saranno destinati ad incremento dell'attività di cui all'oggetto sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

È fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria del Fondatore, sostenitori, amministratori, dipendenti, o di soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione della Fondazione.

Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Disturbi del Sonno Onlus

Art. 16 : Comitato Scientifico

Il Presidente ed il Direttore Scientifico procedono alla nomina di un Comitato Scientifico, composto da studiosi ed esperti in Medicina del Sonno, Neuroscienze, Disturbi del Sonno.

Il Comitato si può costituire in gruppi di lavoro per specifiche materie; può attribuire la competenza su singoli argomenti a propri membri.

Il Comitato esprime il proprio parere consultivo agli organi statutari, su singole ricerche e/o studi nonché sui programmi scientifici.

Il Comitato scientifico dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Alle riunioni del comitato partecipa di diritto il Presidente.

Il Direttore Scientifico della Fondazione svolge le funzioni di coordinatore della segreteria Scientifica e Responsabile di ogni altra attività Scientifica o di Ricerca (quali quelle espresse nell'articolo 3 e del presente art. 16).

Art. 17 : Liquidazione della Fondazione

Nel caso di scioglimento per qualunque causa i Fondatori nomineranno un commissario liquidatore determinandone i poteri. I beni che resteranno, esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. Prima della devoluzione patrimoniale, l'organo preposto alla liquidazione ha l'obbligo di sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n.662 del 1996.